



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 15 FEB. 2018

**OGGETTO: Presa d'atto dell' "Accordo tra la RSU e le OOSS dell'area del comparto e l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini / CTO per l'aggiornamento dell'orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione e svestizione" del giorno 19 dicembre 2017.**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
DELL'UOS GESTIONE ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **15 FEB. 2018** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente Amministrativo  
UOS Gestione Economico e Previdenziale del Personale  
dott. *Messandro Valtolina*

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

- la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."
- la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."
- gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

X Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*x [Signature]*

*[Signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 15 FEB. 2018

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

richiamato l'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 4 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 per il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 5 del citato C.C.N.L., come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 19 aprile 2004, che costituiscono il fondamento normativo di riferimento della contrattazione integrativa aziendale;

#### premesse che:

- l'orientamento giurisprudenziale prevalente, oramai consolidatosi, conferma l'indirizzo generale di dover ricomprendere, all'interno dell'orario di servizio, anche i tempi di vestizione del personale che obbligatoriamente, per la sua attività istituzionale, deve indossare una divisa;
- la Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia, con nota del 7 agosto 2009, ha suggerito alle Aziende da essa dipendenti di procedere agli opportuni adeguamenti organizzativi, al fine di tenere in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia;
- i Contratti Collettivi Nazionali dell'area del comparto non hanno definito, al momento, tale tematica, che pertanto è rimandata ad una definizione decentrata con le OO.SS. aziendali rappresentative;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 15 FEB. 2018

**considerato che:**

- la ASST Gaetano Pini – CTO risulta essere costituita, al 1° gennaio 2016, per afferimento del personale dell'A.O. Gaetano Pini e del Presidio Ospedaliero CTO, precedentemente facente capo all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano;
- le due Aziende di provenienza sopra citate avevano autonomamente definito, con le rispettive rappresentanze sindacali, autonome intese che avevano portato a riconoscimenti temporali del diritto al tempo per vestizione e svestizione differenti quantitativamente e per articolazione degli stessi;

**considerato inoltre che:**

- una definizione unitaria della materia con le OO.SS. dell'area del comparto è nell'interesse dell'Azienda al fine di addivenire ad un assetto organizzativo omogeneo, stabile e rispettoso delle reciproche prerogative;
- conseguentemente, in data 24 novembre 2017, l'Azienda ha chiesto di avviare le trattative nell'ambito dell'argomento in questione formulando un'iniziale proposta su cui avviare il negoziato;
- a seguito dell'ampio e proficuo confronto in sede sindacale che ne è derivato, si è concordata un'ipotesi di trattazione unitaria del tema della vestizione e svestizione, descritta nel testo regolamentare allegato all'Accordo, parte integrante e sostanziale dello stesso;

**viste** le intese infine raggiunte con le organizzazioni sindacali del comparto che hanno dato luogo alla stipulazione di un testo in materia di applicazione dell'orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione e svestizione e, nello specifico, alla redazione dell' *"Accordo tra la RSU e le OOSS dell'area del comparto e l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini / CTO per l'aggiornamento dell'orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione e svestizione"*;

**rilevato** che in data 22 gennaio 2018 è stato trasmesso al Collegio Sindacale dell'ASST Gaetano Pini / CTO l' *"Accordo tra la RSU e le OOSS dell'area del comparto e l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini / CTO per l'aggiornamento dell'orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione e svestizione"* in argomento unitamente alla Relazione Illustrativa e alla Relazione Tecnico - Finanziaria redatte ai sensi dell'art. 40 e 40 bis del D.lgs. n. 165/2001 e della Circolare M.E.F. n. 25 del 19 luglio 2012, prot. n. 64981;

**preso atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) **di dare atto** dell' *"Accordo tra la RSU e le OOSS dell'area del comparto e l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini / CTO per l'aggiornamento dell'orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione e svestizione"* (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) sottoscritto dalla delegazione trattante



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 15 FEB. 2018

per il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale in data 19 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 40-bis del D.lgs. 165/2001;

- 2) **di dare atto** che l' "Accordo tra la RSU e le OOSS dell'area del comparto e l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini / CTO per l'aggiornamento dell'orario di lavoro in applicazione dei tempi di vestizione e svestizione" in argomento, unitamente alla Relazioni Illustrativa e alla Relazione Tecnico – Finanziaria, redatte ai sensi dell'art. 40 e 40 bis del D.lgs. n. 165/2001 e della Circolare M.E.F. n. 25 del 19 luglio 2012, prot. n. 64981, sono state inviate al Collegio Sindacale dell'ASST Gaetano Pini / CTO in data 22 gennaio 2018 e che lo stesso Collegio Sindacale, nella seduta del 22 gennaio 2018;
- 3) **di demandare** all'UOC Organizzazione Risorse Umane il compito di provvedere all'applicazione operativa del suddetto Accordo sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali dell'area del Comparto, dalla RSU Aziendale e dall'Amministrazione;
- 4) **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5) **di disporre** la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Maria Saffio Pirota)

UOC Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Valtolina

Pratica trattata da: dott.ssa Michela Di Fantis



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 100 del 15 FEB. 2018

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.lgs. 33/2013, dal 15 FEB. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maria Crocchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali  
il Funzionario addetto

*[Signature]*

**ACCORDO TRA LA RSU E LE OO.SS. AREA DEL COMPARTO E L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI / CTO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO IN APPLICAZIONE DEI TEMPI DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE**

In data 19 dicembre 2017 alle ore 14.30, presso il Presidio Ospedaliero Gaetano Pini, ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto integrativo aziendale di cui sopra, tra:

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini CTO**, nelle persone di:

- dott.ssa Paola Navone – Direttore Sanitario;
- dott. Valentino Colao – Direttore Amministrativo;
- dott.ssa Sandra Di Simone – Dirigente UOC Organizzazione Risorse Umane;
- dott. Alessandro Valtolina – Dirigente UOC Organizzazione Risorse Umane

la RSU aziendale:

SIG./ SIG.RA	<i>[Signature]</i> (MARDELLA PAIRIANO)
SIG./ SIG.RA	<i>[Signature]</i> (ELETTA ...)

e le OO.SS., nelle persone di:

SIGLA	NOMINATIVO
CGIL FP	SIG./SIG.RA ROBERTO BELLINAZZI
CISL FPS	SIG./SIG.RA STEFANO PALMINI
UIL FPL	SIG./SIG.RA KHALIL ALGERI
FSI	SIG./SIG.RA
NURSING UP	SIG./SIG.RA
NURSIND	SIG./SIG.RA
FIALS	SIG./SIG.RA NOBILIS MAURO

insieme, di seguito, definite "parti",

**Premesso che:**

- l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ora mai consolidatosi, conferma l'indirizzo generale di dover ricomprendere all'interno dell'orario di lavoro anche i tempi di vestizione del personale che obbligatoriamente, per la sua attività istituzionale, deve indossare una divisa;
- anche la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con nota del 7 agosto 2009, ha suggerito alle aziende da essa dipendenti di procedere agli opportuni adeguamenti organizzativi, al fine di tenere in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia;
- i contratti collettivi nazionali dell'area del comparto non hanno definito, al momento, tale tematica, e pertanto è rimandata ad una definizione decentrata con le OO.SS. aziendali rappresentative;

**Considerato che:**

- la ASST Gaetano Pini – CTO risulta essere costituita, al 1° gennaio 2016, per afferimento del personale dell'AO Gaetano Pini e del Presidio Ospedaliero CTO, precedentemente facente capo all'AO Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano;
- le due aziende di provenienza sopra citate avevano autonomamente definito, con le rispettive rappresentanze sindacali, autonome intese che avevano portato a riconoscimenti temporali del diritto al tempo per vestizione e svestizione differenti quantitativamente e per articolazione degli stessi;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

**Considerato che:**

- una definizione unitaria della materia con le OO.SS. dell'area del comparto è nell'interesse dell'azienda al fine di addivenire ad un assetto organizzativo omogeneo, stabile e rispettoso delle reciproche prerogative;
- conseguentemente, in data 24 novembre 2017, l'Azienda ha chiesto di avviare le trattative nell'ambito dell'argomento in questione formulando una iniziale proposta su cui avviare il negoziato, che è stata illustrata nel corso dell'incontro tenutosi il 4 dicembre 2017 e di quello odierno;
- a seguito dell'ampio e proficuo confronto in sede sindacale che è derivato, si è concordata una ipotesi di trattazione unitaria del tema della vestizione e svestizione, descritta nel testo regolamentare allegato al presente accordo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti **concordano e stipulano quanto di seguito riportato:**

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- si dà atto che il testo regolamentare allegato al presente accordo ottempera alla normativa di legge, contrattuale e regolamentare vigente;
- si approva il testo del "Regolamento sull'orario di lavoro in materia di tempi di vestizione e svestizione" allegato al presente accordo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Azienda provvederà all'applicazione dello stesso con decorrenza 1° gennaio 2018, con contestuale adeguamento dei profili orari e dei contatori e totalizzatori per il recupero dei tempi di vestizione/svestizione, così come descritto nell'accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 19 dicembre 2017

**Per il Datore di Lavoro:**

NOMINATIVO	FIRMA
dott.ssa Paola Navone Direttore Sanitario	<i>Paola Navone</i>
dott. Valentino Colao Direttore Amministrativo	<i>Valentino Colao</i>
dott.ssa Sandra Di Simone Dirigente UOC Organizzazione Risorse Umane	<i>Sandra Di Simone</i>
dott. Alessandro Valtolina Dirigente UOC Organizzazione Risorse Umane	<i>Alessandro Valtolina</i>

24/12/17

**Per la R.S.U. aziendale:**

	NOMINATIVO	FIRMA
1	SIG./ SIG.RA <i>MARCELA TRINASSO</i>	<i>Marcela Trinasso</i>
2	SIG./ SIG.RA <i>ROBERTO BELLINAZZI</i>	<i>Roberto Bellinazzi</i>

16/12/17

**Per le OO.SS.:**

SIGLA	NOMINATIVO	FIRMA
CGIL FP	SIG./ SIG.RA <i>ROBERTO BELLINAZZI</i>	<i>Roberto Bellinazzi</i>
CISL FPS	SIG./ SIG.RA <i>STEFANO PANZANI</i>	<i>Stefano Panzani</i>

21

*pre al ...*

SIGLA	NOMINATIVO	FIRMA
UIL FPL	SIG./ SIG.RA RITAZIO ALGERI	<i>[Handwritten Signature]</i>
FSI	SIG./ SIG.RA	
NURSING UP	SIG./ SIG.RA	
NURSIND	SIG./ SIG.RA	
FIALS	SIG./ SIG.RA NOBILE MAURO	<i>[Handwritten Signature]</i>

Allegato:

- "Regolamento sull'orario di lavoro in materia di tempi di vestizione e svestizione".

www.AlboPreparatorionline.it 1518178

31 *[Handwritten signatures and initials]*

## REGOLAMENTO SULL'ORARIO DI LAVORO IN MATERIA DI TEMPI DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE

### PREMESSA

Nell'ambito dell'orario di lavoro riconosciuto tramite rilevazione è compreso il tempo occorrente ai dipendenti per indossare e dismettere la divisa, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Cassazione intervenuta nel frattempo, che appare univoca in materia: le citate norme impongono che i tempi vestizione e svestizione dei lavoratori devono considerarsi "lavoro" e vengono quindi come tali inseriti nell'orario di lavoro, a condizione che lo svolgimento di tali operazioni venga etero diretta dal datore di lavoro. Più specificatamente secondo la Corte *"Ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo ed il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito"* (Cass. Civ. Sez. Lav. 08.09.2006, n. 19273, Cass. Civ. Sez. Lav. 31.01.2011, n. 2135, Cass. Civ. Sez. Lav. 10.09.2010, n. 19358, Cass. Civ. Sez. Lav. 02.07.2009, n. 15492).

### ART. 1 - GESTIONE OPERAZIONI VESTIZIONE/SVESTIZIONE

Il riconoscimento del tempo vestizione e svestizione è regolamentato secondo i criteri di seguito esposti.

- Per il personale che deve indossare indumenti di lavoro specifici e, per ragioni di salute o di decoro, si cambia in locali appositamente destinati a spogliatoi, l'attività di vestizione e svestizione rientra nell'orario di lavoro. Viene escluso chi indossa il camice su abiti civili, in quanto l'utilizzo del solo camice non è considerato divisa.
- È riconosciuto a tutto il personale interessato, così come sopra definito, in ragione di anno solare, un periodo di **quattro giorni di permesso retribuito dal lavoro** in aggiunta alle ferie annuali ed alle altre assenze previste dalla legge o dalla contrattazione o dalla normativa in genere; a fronte di tale riconoscimento forfettario, il personale interessato provvederà quotidianamente alle attività di vestizione e svestizione al di fuori dell'orario di servizio.
- Il periodo di quattro giorni è riconosciuto in misura proporzionale al periodo di presenza in servizio durante l'anno in mansioni che richiedano, come sopra indicato, l'utilizzo della divisa aziendale; per presenze inferiori all'anno il periodo è corrispondentemente ridotto, in misura di una giornata per ogni trimestre nel quale non risultino lavorate almeno 36 giornate (a tale scopo il turno notturno viene conteggiato come una sola giornata lavorata).
- Il periodo di permesso retribuito come sopra definito deve essere obbligatoriamente fruito:
  1. in giornate intere o mezza giornate;
  2. entro l'anno di maturazione.

### ART. 2 - NORME FINALI E TRANSITORIE

La decorrenza dell'adeguamento sopra descritto è stabilita per il giorno 01.01.2018. Con medesima decorrenza cessa di aver efficacia qualunque precedente accordo disciplinante la medesima materia.

41  
su de 2/10 d/d. cl. p. 1/2 R Sps

Il presente accordo sarà soggetto ad eventuale aggiornamento/abrogazione in caso di successiva trattazione nell'ambito dei futuri contratti collettivi nazionali dell'area del comparto.

Le parti si impegnano alla revisione del presente accordo e a revisione delle condizioni in esso contenute a richiesta di una delle stesse.

www.AlboPretorionline.it 15/02/18

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*